

Crediti d'imposta 5.0 fino al 45% ma serve una certificazione doppia

Guida all'investimento. Le imprese devono inviare comunicazione al ministero e attestare il risparmio energetico. Bonus più alto su pannelli solari made in Italy

Carmine Fotina



Attesa per i decreti
attuativi. Entro un mese
potrebbero arrivare entrambi i
provvedimenti adobestock

ROMA

Il piano Transizione 5.0 è contenuto nel decreto legge Pnrr approvato dal consiglio dei ministri il 26 febbraio. Atteso da mesi dalle imprese, che in diversi casi hanno sospeso gli investimenti in vista dei nuovi crediti d'imposta, diventerà a tutti gli effetti operativo solo dopo l'emanazione di due decreti attuativi.

1

i beni agevolabili

Macchinari, robot,

software digitali green

Il programma, che dispone di una dote di 6,3 miliardi di fondi europei del RepowerEu, punta a incentivare progetti di innovazione effettuati nel 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica indicati nella legge di bilancio 2017 che aveva definito il piano Industria 4.0, a condizione che siano usati in progetti di innovazione che riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3% (oppure i

processi interessati dall'investimento almeno del 5%). C'è comunque un ampliamento rispetto alla vecchia platea di beni: vengono ricompresi anche software o applicazioni per il monitoraggio dei consumi e dell'energia autoprodotta o che introducono meccanismi di efficienza energetica; nonché, se acquistati unitamente a questi, software per la gestione di impresa.

2

energia rinnovabile

Oltre 40mila euro ok

a impianti autoconsumo

Nell'ambito dei progetti di innovazione che rispettano i requisiti prima citati, e che sono superiori a un importo di 40mila euro, possono essere agevolati anche investimenti in impianti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo, escluse le biomasse. Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sono ammessi solo quelli inseriti nel registro Enea: quindi prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza. In particolare, i moduli delle due classi con un'efficienza a livello di cella più alta godono di un superincentivo perché concorrono al calcolo del credito d'imposta, rispettivamente, per il 120 e 140 per cento (secondo il governo potranno beneficiarne i prodotti realizzati in Italia, come quelli della gigafactory Enel di Catania).

3

formazione

Ammesse spese fino

al limite di 300mila euro

Anche le spese di formazione sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica sono agevolabili, ma solo entro il 10% degli investimenti totali (calcolando sia beni strumentali digitali sia quelli per l'autoconsumo da energia rinnovabile) e comunque fino a 300mila euro. Le aziende sono però tenute a ricorrere a formatori esterni.

4

le aliquote

Premiate di più le Pmi

Tre le classi energetiche

Per investimenti fino a 2,5 milioni il credito di imposta arriverà al 45% nella terza classe di efficienza energetica, cioè quella che darà risultati migliori di risparmio (almeno il 10% per l'unità produttiva o 15% per il processo). Si scende a un credito d'imposta al 40% e al 35% nella seconda classe di risparmio (dal 6 a 10% per unità produttiva e 10-15% per il processo) e nella prima (rispettivamente dal 3 al 6% e dal

5 al 10%). L'intensità dell'aiuto cala all'aumentare dell'investimento, secondo la logica di premiare di più le piccole e medie aziende rispetto ai grandi gruppi. Così per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di spesa il credito d'imposta sarà del 25% nella terza classe di efficienza energetica, del 20% nella seconda e del 15% nella prima classe. Infine, per la quota tra 10 e 50 milioni il beneficio fiscale sarà rispettivamente del 15%, 10% e 5 per cento. Per gli investimenti effettuati in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Infine, se il bene strumentale è utilizzato mediante soluzioni di cloud computing, sono agevolabili anche i costi per l'uso di questo servizio, limitatamente alle quote imputabili.

5

il risparmio energetico

Confronto su base annua

con variabile produzione

Il decreto spiega come sarà calcolato il risparmio energetico. Il raffronto sarà fatto sui consumi dell'anno precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto di variazioni dei volumi produttivi e di fattori esterni condizionanti. Per le imprese di nuova costituzione, il calcolo sarà invece fatto rispetto ai consumi medi annui riferibili a uno «scenario controfattuale», che sarà definito con uno dei due decreti attuativi previsti.

6

Gli adempimenti

Piattaforma Mimit

per gestire le certificazioni

Per l'accesso al contributo, le imprese dovranno presentare un'apposita comunicazione al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) prima e dopo il completamento degli investimenti. Ma, soprattutto, dovranno presentare una doppia certificazione di un valutatore indipendente: una ex ante sulla riduzione dei consumi di energia conseguibili e l'altra ex post sull'effettiva realizzazione degli investimenti. Per le Pmi, le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 10mila euro. Non basta. Perché il Mimit dovrà nel frattempo implementare una piattaforma informatica che servirà sia a gestire le certificazioni sia a controllare l'andamento della misura. Come già previsto per Industria 4.0, poi, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da un'ulteriore certificazione, stavolta rilasciata dal soggetto incaricato o abilitato alla revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese per questa certificazione possono incrementare il credito d'imposta fino a 5mila euro.

7

modalità di fruizione

Compensazione

entro il 2025

I rilievi mossi dalla Ragioneria dello Stato, legati ai tempi di ultimazione del Pnrr, hanno portato in extremis a una revisione delle modalità di fruizione dei crediti d'imposta. Ne è scaturito un meccanismo a maglie più strette. La compensazione avviene presentando il modello F24 in un'unica rata, ma tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L'eccedenza non compensata entro questa data può essere riportata in avanti ma spalmata in cinque rate annuali di pari importo. Nel complesso, l'ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Mimit e quest'ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. L'importo, inoltre, è ridotto in misura corrispondente se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'attività d'impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all'agevolazione, oppure a fronte di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nel caso di leasing.

8

le esclusioni

Fuori i settori che

danneggiano l'ambiente

Il "bonus" non scatta per investimenti in tutta una serie di settori ritenuti non compatibili con il principio Ue Dnsh (do not significant harm, non arrecare danni significativi all'ambiente), a partire dalle attività direttamente connesse ai combustibili fossili. Sono esclusi anche gli investimenti in beni oggetto di concessione con regime a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle tlc, della depurazione delle acque e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

9

provvedimenti attuativi

Due decreti: su regole

tecniche e formatori

Due i provvedimenti attuativi attesi. Quello centrale dovrà essere adottato dal Mimit entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto e definirà sei aspetti: contenuto e

modalità di trasmissione dei comunicazioni e certificazioni; criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito; procedure di concessione e fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero; modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa (3,15 miliardi per il 2024 e altrettanti per il 2025); individuazione dei requisiti dei certificatori; eccezioni relative agli investimenti non agevolabili; modalità con cui assicurare che almeno 4 miliardi contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, come previsto dal Recovery plan. Il secondo decreto attuativo, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

10

che succede al piano 4.0

In vigore anche i vecchi aiuti ma senza cumulo

Il piano 5.0 non cancella i (meno generosi) crediti di imposta di Transizione 4.0 che restano in vigore per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non producono però un predeterminato risparmio energetico. Ma, in relazione ai medesimi costi ammissibili, le due agevolazioni non saranno cumulabili tra loro. Non solo. I crediti d'imposta 5.0 non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziate con fondi europei e con il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA